

## **Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione - Cass. n. 26704/2020**

Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. - Ragioni - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Validità - Esclusione.

L'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c.; non può, pertanto, considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26704 del 24/11/2020 (Rv. 659833 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_137](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_138](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_139](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_330](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_404](#)

## **Opposizione di terzo**

### **luogo di notificazione**

**corte**

**cassazione**

**26704**

**2020**